



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

- Presidente - Sent. n. sez. 1027/2025

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

UP - 01/10/2025

EGLE PILLA

- Relatore - R.G.N. 20819/2025

MARIA ELENA MELE

PIERANGELO CIRILLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

██████████ nata a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione
GIULIO MONFERINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della
impugnata sentenza.

Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 24 settembre 2025, sottoscritta
dal sostituto processuale avv. ██████████ nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2025 il Giudice di Pace di Brescia ha
condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili ██████████ per il reato di
cui agli artt. 582,585 in relazione all'art. 577 comma 1 n.1 cod. pen. per avere
colpito con un pugno al volto il convivente ██████████ provocandogli lesioni (frattura
pluriframmentaria pavimento ordinario sinistro) giudicate guaribili in giorni 30.



2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in ordine alla competenza del Tribunale per il reato contestato.

2.2. In particolare - evidenzia il Sostituto Procuratore generale - il reato risulta di competenza del Tribunale come chiarito dalla pronunzia di questa Corte secondo cui il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale (Sez. 5, n. 807 del 27/09/2023, dep.2024,L., non mass.)

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate.

1. La competenza del giudice di pace in materia di lesioni personali è esclusa se i fatti sono stati commessi ai danni del convivente stabile.

L' art. 577 comma primo cod. pen. secondo la formulazione come modificata dall'art 2 legge 4/2018 si riferisce ai fatti commessi contro "l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva."

In seguito alle modifiche apportate al catalogo previsto dall'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen. dalla legge n. 4 del 2018 ed all'incremento delle categorie di soggetti per i quali l'ordinamento penale prevede un *plus* di tutela, attraverso la disposizione aggravatrice, la sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale ha dovuto incidere sulla competenza del giudice di pace, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 274 del 2000, e successive modificazioni, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, cod. pen., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., nonché, in via consequenziale, del medesimo art. 4 cit., nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.



2. Pertanto, con la pronuncia della Corte costituzionale il "catalogo" delle fattispecie di lesioni volontarie attribuite alla cognizione del giudice di pace si è ristretto ulteriormente, con finalità di coerenza complessiva della risposta dell'ordinamento.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Brescia.

3. Il titolo di reato e i rapporti intercorrenti tra le parti comportano l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Brescia per l'ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.

Così è deciso, 01/10/2025

Il Consigliere estensore
Egle Pilla

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

